

# Parere del comitato (articolo 64)



**Parere 25/2018 relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente della Croazia riguardante le tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati)**

**Adottato il 4 dicembre 2018**

## INDICE

1	Sintesi dei fatti .....	4
2	Valutazione .....	6
2.1	Analisi generale del comitato in merito all'elenco trasmesso .....	6
2.2	Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco .....	7
2.3	Analisi del progetto di elenco .....	7
2.3.1	Riferimento alle linee guida .....	7
2.3.2	Dati biometrici .....	7
2.3.3	Dati genetici .....	8
2.3.4	Trattamento di dati personali generati da sensori .....	8
3	Conclusioni / raccomandazioni .....	8
4	Osservazioni conclusive .....	9

## Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 35, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) La funzione principale del comitato consiste nel garantire l'applicazione coerente del regolamento 2016/679 (in appresso, "regolamento generale sulla protezione dei dati") in tutto lo Spazio economico europeo. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo intenda adottare un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in base all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Lo scopo del presente parere è pertanto creare un approccio armonizzato riguardo al trattamento di tipo transfrontaliero ovvero che possa incidere sulla libera circolazione di dati o persone fisiche all'interno dell'Unione europea. Sebbene il regolamento generale sulla protezione dei dati non imponga un elenco unico, esso incoraggia la coerenza. Nei propri pareri il comitato mira a promuovere tale obiettivo chiedendo alle autorità di controllo di inserire alcune tipologie di trattamenti nei loro elenchi, di rimuovere taluni criteri che il comitato non ritiene rappresentino necessariamente un rischio elevato per gli interessati e di applicare determinati criteri in modo armonizzato.

2) Con riferimento all'articolo 35, paragrafi 4 e 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti sono tenute a redigere elenchi delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Le autorità di controllo competenti devono tuttavia applicare il meccanismo di coerenza se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

3) Sebbene i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti siano soggetti al meccanismo di coerenza, ciò non implica che tali elenchi debbano essere identici. Le autorità di controllo competenti hanno un margine di discrezionalità rispetto al contesto nazionale o regionale e devono tenere conto della legislazione locale. Lo scopo della valutazione/del parere del comitato non è giungere a un elenco unico per l'UE, bensì evitare incoerenze significative che possano incidere sulla protezione equivalente degli interessati.

4) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatorio per il titolare del

trattamento solo quando il trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". L'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati espone i casi che possono presentare un rischio elevato. L'elenco non è esaustivo. Il Gruppo di lavoro "Articolo 29", nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto<sup>1</sup>, approvate dal comitato<sup>2</sup>, ha chiarito i criteri per identificare i trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Tali linee guida specificano che, nella maggior parte dei casi, un titolare del trattamento può considerare che un trattamento che soddisfi due criteri debba formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, tuttavia, in alcuni casi, un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno di questi criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

5) Gli elenchi presentati dalle autorità di controllo competenti perseguono lo stesso obiettivo di identificare i trattamenti che possono presentare un rischio elevato e i trattamenti che pertanto richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Di conseguenza, dovrebbero essere applicati i criteri elaborati nelle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" per valutare se i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti non incidano sull'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati.

6) Ventidue autorità di controllo competenti hanno ricevuto un parere del comitato sui rispettivi progetti di elenco il 5 settembre 2018. Altre quattro autorità di controllo hanno presentato i loro progetti di elenco all'inizio di ottobre. Una valutazione globale di tali elenchi è in linea con l'obiettivo di un'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati anche se accresce la complessità dell'analisi.

7) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che la presidenza e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione della presidenza, tale periodo può essere prorogato di sei settimane tenuto conto della complessità della questione,

## **HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:**

### **1 SINTESI DEI FATTI**

1. L'autorità di controllo competente della Croazia ha presentato il proprio progetto di elenco al comitato. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 9 ottobre 2018. Il termine per l'adozione del parere è stato prorogato al 16 gennaio 2019, vista la complessità della questione anche alla luce della necessità di tenere conto dell'esito dell'esame dei ventidue progetti

---

<sup>1</sup> Gruppo di lavoro "Articolo 29", Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento 2016/679 (WP 248 rev. 01).

<sup>2</sup> Comitato, approvazione 1/2018.

di elenco trasmessi in precedenza dalle autorità di controllo competenti e di presentare una valutazione globale di tutti i documenti.

Adottato

5



## 2 VALUTAZIONE

### 2.1 Analisi generale del comitato in merito all'elenco trasmesso

2. Ogni elenco trasmesso al comitato è stato interpretato come ulteriore specifica dell'articolo 35, paragrafo 1, che in ogni caso prevale. Nessun elenco può, pertanto, essere esaustivo.
3. Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il comitato è del parere che, qualora sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione della base giuridica, non si applichi l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati, salvo che lo Stato membro lo ritenga necessario.
4. Inoltre, se il comitato richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per una certa categoria di trattamenti e una misura equivalente è già prevista dal diritto nazionale, l'Agencija za zaštitu osobnih podataka (in appresso, "autorità di controllo croata") deve inserire un riferimento a tale misura.
5. Il presente parere non prende in esame i trattamenti indicati dall'autorità di controllo croata che sono stati ritenuti estranei al campo di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia i trattamenti che non sono finalizzati né "all'offerta di beni o servizi a interessati" in più Stati membri, né al monitoraggio del comportamento degli interessati in vari Stati membri. Inoltre tali trattamenti non sono suscettibili di "incidere significativamente sulla libera circolazione di dati personali all'interno dell'Unione". Ciò vale in particolare nel caso di trattamenti correlati alla legislazione nazionale, soprattutto quando questa prevede l'obbligo di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Inoltre si è ritenuto che qualsiasi trattamento effettuato in ambiti connessi ad attività giudiziarie o di polizia fosse non pertinente, in quanto non ricompreso nel campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.
6. Il comitato ha riscontrato che alcune autorità di controllo hanno inserito nei propri elenchi determinate tipologie di trattamento che sono necessariamente di tipo locale. Dato che solo i trattamenti transfrontalieri e quelli che possono incidere sulla libera circolazione di dati personali e sugli interessati sono coperti dall'articolo 35, paragrafo 6, il comitato si esime dal pronunciarsi riguardo a questi trattamenti locali.
7. Il parere mira a definire un insieme coerente di trattamenti che sono ricorrenti negli elenchi presentati dalle autorità di controllo.
8. Ciò significa che, per un numero limitato di tipologie di trattamento, che saranno definite in maniera armonizzata, tutte le autorità di controllo richiederanno una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e il comitato raccomanderà alle stesse di modificare di conseguenza i rispettivi elenchi per garantirne la coerenza.
9. Quando il presente parere non si pronuncia su elementi indicati negli elenchi, questo significa che il comitato non chiede all'autorità di controllo croata di intraprendere alcuna azione al riguardo.
10. Infine, il comitato ricorda che la trasparenza è essenziale per i titolari e i responsabili del trattamento. Al fine di chiarire gli elementi dell'elenco, il comitato ritiene che inserire nell'elenco un riferimento esplicito ai criteri elencati nelle linee guida, per ciascuna tipologia di trattamento,

potrebbe contribuire a tale trasparenza. Pertanto il comitato ritiene che potrebbe essere aggiunta una illustrazione dei criteri presi in considerazione dall'autorità di controllo croata nel redigere l'elenco.

## 2.2 Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco

11. Il progetto di elenco trasmesso dall'autorità di controllo croata comprende trattamenti finalizzati all'offerta di beni o servizi a interessati, al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri e/o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, principalmente perché i trattamenti indicati nel progetto di elenco non si limitano agli interessati in questo paese.

## 2.3 Analisi del progetto di elenco

12. Considerato che:
  - a. l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; e
  - b. l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati contiene un elenco non esaustivo delle tipologie di trattamento che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,

il comitato è del parere che:

### 2.3.1 Riferimento alle linee guida

13. Il comitato è del parere che l'analisi condotta nell'ambito delle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" WP248 costituisca un elemento centrale per assicurare la coerenza in tutta l'Unione. Esso pertanto chiede alle autorità di controllo di aggiungere una dichiarazione al documento contenente il loro elenco, che chiarisca che detto elenco si basa su tali linee guida e ne costituisce un'integrazione e una specificazione ulteriore.
14. L'autorità di controllo croata dichiara: *"Sono state analizzate le linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché i materiali e gli atti di altre istituzioni e autorità disponibili nel settore della protezione dei dati personali nell'Unione"*. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo croata di precisare nel proprio documento che si tratta delle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati del Gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP 248), poiché non si può dare per scontato che tutti i lettori ne siano a conoscenza. Esso chiede inoltre all'autorità di controllo croata di specificare che l'elenco si basa su tali linee guida e ne costituisce un'integrazione e una specificazione ulteriore.

### 2.3.2 Dati biometrici

15. L'elenco presentato dall'autorità di controllo croata prevede che il trattamento di dati biometrici in quanto tale ricada tra quelli soggetti a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, il trattamento dei dati biometrici di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, il trattamento dei dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, in combinazione con almeno un altro criterio, richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato pertanto chiede all'autorità di controllo croata di modificare il

proprio elenco di conseguenza, innanzitutto precisando che la voce relativa al trattamento dei dati biometrici si applica quando il trattamento è effettuato unicamente ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica e, in secondo luogo, aggiungendo a tale voce che una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio, tenendo presente che l'elenco si applica fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

### 2.3.3 Dati genetici

16. L'elenco presentato dall'autorità di controllo croata prevede che il trattamento di dati genetici in quanto tale ricada tra quelli soggetti a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, il trattamento dei dati genetici di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, il trattamento dei dati genetici, in combinazione con almeno un altro criterio, richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato pertanto chiede all'autorità di controllo croata di modificare l'elenco di conseguenza, aggiungendo che la voce relativa al trattamento dei dati genetici prevede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio, fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

### 2.3.4 Trattamento di dati personali generati da sensori

17. Il comitato è del parere che il trattamento di dati personali generati da sensori che trasmettono dati via Internet o mediante altre tecnologie di trasferimento di informazioni non dovrebbe costituire un criterio che comporta l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, isolatamente o in combinazione con altro criterio, in quanto non presenta necessariamente un rischio elevato, mentre la formulazione attuale di questa voce del progetto di elenco ha una portata troppo ampia. Considerato che l'elenco presentato dall'autorità di controllo croata prevede che questa tipologia di trattamento richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il comitato chiede all'autorità di controllo croata di eliminare questa voce dall'elenco.

## 3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

18. Il progetto di elenco dell'autorità di controllo croata può comportare un'applicazione non coerente del requisito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, pertanto si reputano necessarie le seguenti modifiche.
  - In merito al riferimento alle linee guida: il comitato chiede all'autorità di controllo croata di specificare che il proprio elenco si basa su tali linee guida e ne costituisce un'integrazione e una specificazione ulteriore.
  - In merito ai dati biometrici: il comitato chiede all'autorità di controllo croata di modificare l'elenco innanzitutto precisando che la voce relativa al trattamento dei dati biometrici si applica quando il trattamento è effettuato unicamente ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica e, in secondo luogo, aggiungendo a tale voce che una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.
  - In merito ai dati genetici: il comitato chiede all'autorità di controllo croata di modificare l'elenco aggiungendo che la voce relativa al trattamento dei dati genetici prevede lo



svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.

- In merito al trattamento di dati personali generati da sensori: il comitato chiede all'autorità di controllo croata di eliminare questa voce dall'elenco.

## 4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

19. Il presente parere è rivolto all'Agencija za zaštitu osobnih podataka (autorità di controllo croata) e sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.
20. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati, entro due settimane dal ricevimento del parere l'autorità di controllo deve comunicare per via elettronica al presidente se intende mantenere o modificare il progetto di elenco. Entro lo stesso termine, deve trasmettere il progetto di elenco modificato ovvero, qualora non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere del comitato deve fornire le pertinenti motivazioni.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)